

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio, beni pubblici

COM2

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

ottobre 2018

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale
commento di MONICA BOSCHETTI**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-256-7

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL DEMANIO MARITTIMO FLUVIALE E LACUALE

ottobre 2018

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

commento di **MONICA BOSCHETTI**

La presente opera è una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di **DEMANIO MARITTIMO, FLUVIALE E LACUALE**. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore. Le principali voci della giurisprudenza sono commentate.

Autore del commento: Avv. MONICA BOSCHETTI

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi**. Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 8 ottobre 2018 -materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 43 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDM2 | ISBN: 978-88-6907-256-7 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto può riguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffici e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

Art. 6.

Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potrà essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.

Art. 7.

Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiagge, e ferme inoltre, quanto alle spiagge marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.

Art. 8.

La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettromagnetici stabiliti dalle società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è concesso l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, è determinata dagli atti di concessione. Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.

Regio Decreto 1 dicembre 1895, n. 726. Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.

(G.U. 14 gennaio 1896, n. 10)

TESTO VIGENTE AL 8/10/2018

Capo I

VIGILANZA PER LA INTEGRITÀ DELLE SPIAGGIE, DEI LAGHI PUBBLICI E DELLE RELATIVE PERTINENZE

Art. 1. Attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sulla amministrazione delle spiagge lacuali

Il Ministero dei lavori pubblici, dal quale, a termini dell'art. 1, lett. f, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, dipendono il regime e la polizia dei laghi pubblici,

vigila per mezzo delle prefetture a che non vengano commesse abusive occupazioni dei laghi stessi e delle relative spiagge di uso pubblico.

A tale fine in caso di abusi e di contravvenzioni, il prefetto provvede per l'applicazione delle penalità e per la riduzione in pristino a termini degli art. 374, 376 e 378 della precitata legge. Gli abusi e le contravvenzioni devono essere accertate nei modi e dalle persone di cui all'art. 377 della legge medesima.

Art. 2. Questioni sulla proprietà

Alla risoluzione in via amministrativa delle vertenze che insorgessero sulla proprietà delle spiagge o pertinenze lacuali ed al componimento delle liti, ove ne sia il caso, provvede il Ministero delle finanze d'accordo con quello dei lavori pubblici.

Art. 3. Delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati

Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiagge lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprietà demaniali e quelle private, in conformità all'art. 441 del codice civile.

Le delimitazioni sono determinate dal prefetto dopo sentito il genio civile, l'intendenza di finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorità giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.

Art. 4. Passaggio dei beni demaniali a beni patrimoniali dello Stato

Quando l'ufficio del genio civile riconosca che un tratto di spiaggia non è più necessario all'uso pubblico, ne riferisce al prefetto trasmettendogli, oltre ad un piano topografico della località, la stima del valore venale e di quello locativo del terreno.

Il prefetto trasmette la proposta all'intendente di finanza pei conseguenti effetti di legge.

Il passaggio di tratti di spiaggia alla categoria dei beni patrimoniali dello Stato può essere promosso anche dall'amministrazione demaniale.

Capo II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

DI SPIAGGIE E DI AREE LACUALI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5. Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiagge lacuali

In generale, salvo a disporre per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiagge dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che le riguardano.

Art. 6. Forma delle concessioni e autorità competenti ad accordarle

Le occupazioni temporanee di aree e spiagge lacuali sono autorizzate sotto forma di concessioni o di licenze.

Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei prefetti.

Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze.

Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, e sono di competenza dei prefetti.

Art. 7. Autorità cui debbono essere rivolte le domande e indicazioni da comprendersi in queste

Le domande per occupazioni di aree o spiagge lacuali debbono essere presentate al prefetto, corredate da un tipo della località nel quale sia distinta la superficie che si chiede, e debbono indicare l'uso pel quale la concessione stessa viene domandata.

Art. 8. Canone per le concessioni

Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entità delle servitù o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.

Per le licenze e per le concessioni di competenza del prefetto, il canone viene dal prefetto stesso determinato sentito al riguardo le proposte dell'ufficio del genio civile e dell'intendenza di finanza.

Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone vien determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sarà dato dal prefetto, dopo sentito l'ufficio del genio civile e la intendenza di finanza.

In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sarà inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di cultura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per l'esercizio d'industrie lacuali.

Nel primo caso, il canone complessivo annuo sarà aumentato di un decimo se la concessione dovrà durare fra i sei ed i quindici anni, e di un quinto se dovrà durare oltre i quindici anni.

Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, sempreché il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, viene imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Art. 9. Cauzione per le concessioni

Per le concessioni, siano esse di competenza del prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.

L'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad una annualità del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.

L'autorità che determina l'ammontare del canone determina anche, e colle stesse norme, l'ammontare della cauzione.

Art. 10. Concorrenza di più domande

Quando la stessa area fosse domandata da due o più persone e l'uso cui intendessero destinarla fosse identico, o, se diverso, non costituisse un titolo di preferenza, avuto riguardo ai bisogni e agli interessi locali, la concessione si farà a mezzo di pubblici incanti in via di aumento al canone stabilito dall'amministrazione.

Art. 11. Domande per variazioni di uso delle concessioni

Le domande per variazioni di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche la rinnovazione della concessione; in caso diverso spetta al prefetto o al Ministero delle finanze, a seconda dei casi, di esaminare se e sotto quali condizioni la variazione possa essere autorizzata, od anche di disporre il procedimento prescritto per le domande nuove, quando la variazione sia di molta importanza.

Art. 12. Spese di visita e di istruttoria

Le spese di visita e di rilievi locali che l'ufficio del genio civile trovasse necessarie per dar parere sulla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

Sono pure a di lui carico le spese occorrenti per la pubblicazione delle domande di concessioni, di che agli art. 18 e 19 del presente regolamento, e per le copie delle licenze e degli atti di concessione di cui agli articoli 25 e 33.

A tal fine il prefetto ordina al richiedente di depositare nella tesoreria della provincia una congrua somma.

Le parcelle delle competenze dovute agli ufficiali del genio civile debbono essere liquidate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13. Concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari

La concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari non può farsi se non dopo ottenuto l'assenso della competente autorità militare, e le condizioni che l'autorità stessa credesse di prescrivere debbono essere introdotte nell'atto disciplinare.

Sezione II DELLE CONCESSIONI

Art. 14. Domanda per le concessioni

Per le concessioni durature più di un anno, la domanda da presentarsi al prefetto deve essere corredata da un piano o tipo della località nella scala non minore di uno a mille, insieme ai disegni particolari delle opere progettate nella scala non minore da 1 a 500. Il tipo e i disegni debbono essere fatti e firmati da un ingegnere od architetto se riguardano la costruzione di opere stabili.

Art. 15. Durata delle concessioni

Le concessioni con possono avere una durata maggiore di anni trenta.

Art. 16. Istruttoria delle domande di concessioni

Ricevuta la domanda di cui nel precedente art. 14, il prefetto la trasmette all'ufficio del genio civile per averne il parere e le proposte in coerenza al disposto degli articoli 4 e 29 del presente regolamento.

Quando l'ufficio del genio civile proponga che l'area chiesta in concessione passi ai beni patrimoniali dello Stato, il prefetto provvede a norma del precitato art. 4, e ne informa il richiedente: in caso diverso trasmette la domanda colle proposte del genio civile all'intendenza di finanza per averne il parere nei riguardi doganali e daziarii, sull'ammontare del canone e della cauzione.

Art. 17. Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande

Avuto il parere dei summentovati uffici, ove non ostino alla concessione motivi di interesse pubblico e gli atti e documenti prodotti siano regolari, il prefetto provvede alla pubblicazione della domanda colle norme di cui nel successivo art. 18, e ciò tanto per le concessioni di sua competenza, come per quelle di competenza del Ministero, salvo per queste ultime il definitivo giudizio del Ministero stesso ad istruttoria compiuta.

Ostando invece alla concessione motivi di pubblico interesse, il prefetto, se questa è di sua competenza, respinge con suo decreto la domanda: se non è di sua competenza, trasmette la domanda coi relativi atti e documenti al Ministero dei lavori pubblici il quale la passa a quello delle finanze accompagnata dal voto del consiglio superiore sulle insorte questioni.

Il Ministero delle finanze o respinge la domanda o la ammette alla pubblicazione, sia conservandone gli atti quali si trovano, sia ordinando che vengano prima regolarizzati.

Art. 18. Pubblicazione delle domande

Il prefetto provvede alla pubblicazione delle domande mediante decreto che deve rimanere affisso per un periodo non minore di 15 giorni all'albo pretorio del comune nel quale trovasi l'area chiesta in concessione e contemporaneamente inserito nel foglio degli annunci legali della provincia.

La domanda coi documenti allegativi dal richiedente deve rimanere depositata nell'ufficio comunale, onde possa essere da chiunque esaminata, e ciò per un eguale periodo di giorni decorrenti sia dalla data di inserzione del decreto nel foglio degli annunci legali, come da quella del primo giorno di affissione del decreto stesso all'albo pretorio, data che dovrà essere accertata dal sindaco nello stesso giorno in cui l'affissione viene fatta.

Art. 19. Decreto di pubblicazione

Il decreto di pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda e del progetto delle opere che il richiedente intende di costruire, deve indicare l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti relativi trovansi depositati, e dichiarare infine che trascorso il termine di cui nel precedente articolo non saranno ricevuti i reclami contro la concessione.

Art. 20. Firma del disciplinare o foglio della concessione da parte del concessionario

Spirato il termine di cui nel precedente articolo senza che siano state presentate opposizioni, il prefetto, se trattasi di concessione di sua competenza, in base al precedente art. 6, invita il richiedente a firmare l'atto disciplinare della concessione. Il decreto viene emesso dopo che il concessionario abbia comprovato di aver fatto nella cassa del competente ufficio del registro il deposito dell'ammontare della cauzione d'una annualità anticipata del canone, della tassa di registro e di concessione governativa e di una congrua somma per le tasse e le spese.

Art. 21. Esame di risoluzione delle opposizioni

Qualora entro il termine stabilito siano state presentate opposizioni alla concessione, vien su di esse richiesto il parere dell'ufficio del genio civile e quello dell'intendente di finanza.

Quando si tratti di concessioni di sua competenza, il prefetto sentito il consiglio di prefettura, se le opposizioni sono ritenute valide e tali da non potersi per esse far luogo alla concessione, respinge con motivato decreto la domanda, diversamente ordina che siano introdotte nel disciplinare le modificazioni che ritenesse necessarie, per potere poi

emettere, previa le formalità di cui nel precedente articolo, il decreto di concessione motivato anche in riguardo alle fatte opposizioni.

Quando si tratti di concessioni di competenza ministeriale, trascorso il termine per le opposizioni, se non ne furono presentate, invia col proprio parere gli atti tutti al Ministero delle finanze. Se furono presentate opposizioni, il prefetto invia gli atti col proprio parere, esteso anche alle opposizioni, al Ministero dei lavori pubblici il quale, sentito il proprio consiglio superiore nei riguardi tecnici, trasmette gli atti stessi col voto del consiglio e coi suoi apprezzamenti al Ministero delle finanze.

Quando non vi siano opposizioni, il prefetto, prima di spedire gli atti, invita il richiedente ad eseguire il deposito della cauzione d'una annualità di canone, delle tasse di registro e di concessione governativa e d'una somma per le tasse e spese, ed a firmare il disciplinare, facendo riserva per le definitive determinazioni ministeriali.

Art. 22. Parere del consiglio di Stato

Il Ministero delle finanze chiede sulle domande di concessione e sulle opposizioni il parere del consiglio di Stato, e quindi per le concessioni che non possono essere accordate respinge con motivato decreto la domanda, per le altre mette il decreto di concessione, motivato anche in riguardo alle opposizioni, permettendo all'occorrenza l'invio del disciplinare al prefetto perché riformato, se e come verrà disposto, sia dal richiedente firmato.

Tanto sul decreto ministeriale, come su quello prefettizio di cui all'art. 20, è dovuta la tassa di concessione governativa di cui al n. 25 della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. F, in analogia all'art. 169, lett. n, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sulle opere pubbliche.

Art. 23. Atto disciplinare

L'atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, ed al quale sono uniti la pianta della località ed i disegni delle opere autorizzate, deve indicare:

- 1) Il cognome, nome e domicilio del concessionario;
- 2) la località, la estensione e i confini dell'area concessa;
- 3) l'uso pel quale l'area viene concessa;
- 4) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;
- 5) il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione e quello entro il quale deve aver compiute le opere che vengono autorizzate od imposte;
- 6) la durata e la decorrenza della concessione;
- 7) l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti;
- 8) l'ammontare della cauzione;
- 9) le condizioni particolari cui la concessione vien sottoposta nei riguardi tecnici, amministrativi e militari;
- 10) le condizioni generali di ogni concessione, giusta quanto è prescritto dal successivo art. 26.

La firma apposta dal concessionario all'atto disciplinare deve essere autenticata dal segretario della prefettura che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa, con le norme e procedure sancite dall'art. 66 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, sul notariato.

Art. 24. Registrazione dell'atto di concessione

pubblici del 14 dicembre 1954 è stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959, del 30 dicembre 1959, n. 1254;

Considerato che, nel rispetto delle leggi del 27 dicembre 1953, n. 959, e del 22 dicembre 1980, n. 925 e successive modificazioni ed integrazioni, il sovra-canone è dovuto per gli impianti di potenza nominale media superiore ai 220 kW, nella misura prevista dai decreti di aggiornamento biennale emanati dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che il Comune di Galatro (Reggio Calabria), capofila per i comuni facenti parte del BIM Mesima, con nota prot. n. 502 del 6 febbraio 2017, ha fatto richiesta dell'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione dei sovra-canoni spettanti ai comuni stessi;

Considerato che non risulta sia stato emanato dal Ministero dei lavori pubblici, in passato competente in materia, alcun decreto di ripartizione dei proventi del sovra-canone;

Considerato che i comuni facenti parte del BIM Mesima non si sono costituiti in rispettivi Consorzi provinciali e di conseguenza è da provvedersi d'ufficio ai sensi dell'art. 1, commi decimo e tredicesimo e dell'art. 2 della citata legge n. 959 del 1953;

Considerato che in relazione alle caratteristiche del territorio, alle densità abitative ed alla ubicazione degli impianti idroelettrici, per la ripartizione del provento dei sovra-canoni tra i suddetti comuni si è fatto ricorso ai criteri di seguito riportati, secondo quanto concordato tra FEDERBIM e Ministero dei lavori pubblici per il BIM Liri-Garigliano, e specificato nella proposta di cui alla nota n. 1640 del 18 luglio 1983 del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale acque e impianti elettrici, fatta propria dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con proprio voto n. 341 del 22 settembre 1983:

- 1) 10% da ripartire in parti uguali fra i comuni montani e rivieraschi del Bacino imbrifero montano;
- 2) 25% da ripartire in proporzione alla superficie territoriale di ogni singolo comune ricadente all'interno del perimetro del Bacino imbrifero montano;
- 3) 20% da ripartire in proporzione al numero di abitanti di ogni singolo comune, calcolati moltiplicando la densità di popolazione per la superficie del comune compresa nel perimetro suddetto;
- 4) 45% da ripartire, in parti uguali, tra i comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovra-canone;

Considerato che nel Bacino imbrifero montano del fiume Mesima, sono compresi 19 comuni montani e/o rivieraschi di impianti idroelettrici soggetti al pagamento del sovra-canone, ripartiti per Provincia di: Vibo Valentia n. 11 comuni e Reggio Calabria n. 8 comuni;

Considerato che i comuni facenti parte del suddetto BIM, che rivestono la qualifica di comuni rivieraschi, ai sensi degli articoli 52 e 53 del regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775 - testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, risultano essere in numero di tre: i Comuni di Galatro e San Pietro Caridà nella Provincia di Reggio Calabria ed il Comune di San Nicola da Crissa, Provincia di Vibo Valentia, come risulta, rispettivamente dalla determina n. 103 del 12 dicembre 2007 della Provincia di Reggio Calabria, concessione della derivazione dell'acqua dal fiume Fermano a scopo idroelettrico, e per il Comune di San Nicola da Crissa, Provincia di Vibo Valentia, dalla nota prot. n. ADM.DGU0057 - REGISTRO UFFICIALE.0005464 del 16 marzo 2017, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Campania e la Calabria;

Ritenuto pertanto che, sulla base dei suddetti criteri, il provento dei sovra-canoni relativi agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel territorio dei

comuni appartenenti al Bacino imbrifero montano del fiume Mesima va ripartito secondo le percentuali stabilite con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il provento dei sovra-canoni, di cui alle leggi del 27 dicembre 1953, n. 959, del 22 dicembre 1980, n. 925 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alle derivazioni d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica, aventi le opere di presa nel territorio dei Comuni appartenenti al suddetto Bacino imbrifero montano del fiume Mesima, è ripartito tra i 19 comuni montani e/o rivieraschi delle Province di Vibo Valentia (n. 11 comuni) e Reggio Calabria (n. 8 comuni) il cui territorio ricade in tutto o in parte nel bacino imbrifero suddetto, secondo le percentuali seguenti:

A) PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

1. Acquaro 3,7234%
 2. Arena 4,7012%
 3. Dinami 2,2441%
 4. Gerocarne 3,3960%
 5. Pizzoni 1,5206%
 6. Simbario 2,4113%
 7. S. Nicola da Crissa 15,5948%
 8. Sorianello 1,7538%
 9. Spadola 0,6282%
 10. Vallelonga 2,0646%
 11. Vazzano 0,7112%
- Totale comuni della Provincia di Vibo Valentia 38,7492%

B) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1. Cinquefrondi 4,2445%
 2. Cittanova 6,7781%
 3. Galatro 19,0185%
 4. Giffone 3,4219%
 5. Laureana di B. 0,6861%
 6. S. Giorgio M. 5,3109%
 7. Serrata 0,5391%
 8. S. Pietro Carida 21,2518%
- Totale comuni della Provincia di Reggio Calabria 61,2508%
- Totale generale 100,0000%

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Direttoriale 5 dicembre 2017. Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

(G.U. 5 febbraio 2018, n. 29)

TESTO VIGENTE AL 8/10/2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2018;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8930 in data 13 novembre 2017, che per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +1,1% e, con nota prot. n. 9533 in data 30 novembre 2017, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +1,6%;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2016 - settembre 2017, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2018, è pari al +1,35%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2018, applicando l'aumento dell'uno virgola trentacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2017.
 2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2018.
 4. La misura minima di canone di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è adeguata ad € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 5. Si applica la misura minima di € 354,01 (trecentocinquantaquattromila/01) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.
- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-4607

Decreto 6 dicembre 2017. Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

(G.U. 30 dicembre 2017, n. 303)

TESTO VIGENTE AL 8/10/2018

AGENZIA DEL DEMANIO
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di Lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene

fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31 comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 Lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 Lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 Lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 Lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 Lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 Lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 Lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 Lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 Lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 Lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 Lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 € 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 € 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracannoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a € 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a € 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata a € 5,73 per le piccole derivazioni d'acqua ed a € 7,61 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;
Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2015 - ottobre 2017 è stata + 0,8 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica - in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 28 novembre 2017;
Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2018-2019, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,73 a € 5,78, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,61 a € 7,67 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,05 e di € 0,06;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 5,78, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a € 7,67, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Decreto Direttoriale 21 dicembre 2017. Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

(G.U. 23 gennaio 2018, n. 18)

TESTO VIGENTE AL 8/10/2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL DIRETTORE GENERALE
per la salvaguardia del territorio e delle acque

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai

concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981 n. 1488; 24 novembre 1983 n. 2561; 19 novembre 1985 n. 1691; 13 novembre 1987 n. 1554; 24 novembre 1989 n. 1734; 25 novembre 1991 n. 44; 10 novembre 1993 n. 287; 28 novembre 1995 n. 131; 28 novembre 1997 n. 241; 21 dicembre 1999 n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 è stata rivalutata per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in Euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22.12.1980 n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953 n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per

**Decreto del Presidente Regionale 5 gennaio 2017, n. 011/Pres.
Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali
dovuti per le concessioni di derivazione d'acqua, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera e), legge regionale 29 aprile 2015, n. 11
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione
delle acque).**

(B.U. 18 gennaio 2017, n. 3)

TESTO VIGENTE AL 8/10/2018

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 14, comma 1, lettera e), e 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), la misura e le modalità di calcolo dei canoni di concessione relativi all'utilizzo comunque denominato di acqua pubblica, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale nonché la riqualificazione della risorsa idrica.

2. I canoni di concessione sono determinati con riferimento alla destinazione della risorsa e alla quantità prelevata come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n.39 (Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua).

Art. 2. (Classificazione degli usi delle acque pubbliche)

1. Al fine dell'applicazione del canone alle concessioni di derivazione d'acqua, gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) uso irriguo;
- b) uso potabile;
- c) uso industriale;
- d) uso piscicoltura;
- e) uso idroelettrico e forza motrice;
- f) uso riqualificazione di energia;
- g) uso malghe, rifugi alpini e simili;
- h) altri usi.

2. Il canone per l'uso delle acque pubbliche è stabilito, in relazione ai predetti usi, nel tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 3. (Autorizzazioni all'attingimento)

1. Le autorizzazioni all'attingimento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 11/2015 sono soggette al pagamento del canone come da allegato A al presente regolamento.

Art. 4. (Riduzione del canone)

1. Al canone stabilito nel tariffario allegato al presente regolamento si applicano le seguenti riduzioni:

a) del 25 %, in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione a media efficienza, come individuati nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tabella 8.4.3, per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione; la riduzione è pari al 50 % in caso di utilizzazioni a scopo irriguo, quando il concessionario utilizzi impianti di irrigazione ad alta efficienza, come individuati nella citata tabella 8.4.3 per almeno il 50% delle superfici irrigue servite dalla derivazione;

b) del 50%, in caso di uso industriale, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate e nello stesso corpo idrico di provenienza, con riferimento ai parametri utilizzati per la classificazione dello stato ecologico e chimico elencati nel decreto ministeriale 8 novembre 2010, n. 260 (Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo). È ammesso per ogni parametro uno scarto non superiore al 5% tra il valore al punto di captazione e quello immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore, sempre che tale scarto non pregiudichi la classe di qualità ecologica e chimica del corpo idrico recettore;

c) del 25 %, in caso di uso industriale, qualora le acque risultanti a valle del processo produttivo, o di una parte dello stesso, vengano reimpiegate in misura pari almeno al 25% del fabbisogno, calcolato in assenza del riutilizzo; la riduzione è pari al 50% se il reimpiego risulta superiore al 50% del fabbisogno.

2. I presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone di cui al comma 1 devono risultare da relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato nonché dal soggetto istante.

3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni.

1. La riduzione del canone di concessione è applicata a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui è accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

Art. 5. (Maggiorazione del canone)

1. Le derivazioni per usi diversi da quello potabile che prelevano la risorsa da falde sotterranee di profondità superiore a 20 metri dal piano di campagna sono soggette alla triplicazione del canone. Non si procede alla triplicazione qualora sia accertato, a seguito di analisi effettuate da ARPA o altro laboratorio accreditato, che le acque prelevate difettino dei requisiti di potabilità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 312 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

2. La triplicazione del canone è esclusa qualora l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità sia imposto dalla normativa vigente.

Art. 6. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);

b) il decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2006, n. 0335/Pres. (Modifiche al Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed

- alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);
- c) il decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 03/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16);
- d) il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2010, n. 0283/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005.);
- e) il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2012, n. 0245/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 29 aprile 2005 n. 113/Pres.);
- f) il decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.);
- g) il decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2015, n. 030/Pres. (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005/Pres.).

Art. 7. (Entrata in vigore del regolamento e decorrenza canoni)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. I canoni di cui all'allegato sono aggiornati con cadenza biennale ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 11/2015.
3. I canoni relativi all'uso idroelettrico e forza motrice per le potenze superiori a 3.000 kw sono applicati in misura ridotta per l'anno 2017 come indicato nell'allegato A.

ALLEGATO A

TARIFFARIO PER LE DERIVAZIONI D'ACQUA

CODICE	USO	SOGLIE	UNITÀ DI MISURA	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO MINIMO O FISSO
1	Uso irriguo	-	modulo = 100 l/s	euro 49,45	euro 3,19

VENETO

Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 52. Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda.

(B.U. 4 dicembre 1989, n. 66)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 8/10/2018 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 17 GENNAIO 2002, N. 2

TITOLO I

Intesa per la normativa comune

Art. 1 Finalità della legge.

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.

Art. 2 Efficacia della legge.

1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite nei Titoli II, III e IV della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.
2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3 Comitato permanente d'intesa.

1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; esso è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre dei componenti.

2-bis. Fino all'istituzione del Comitato permanente d'intesa è autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria dell'Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi dell'atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento (u.p.b. U0126).

Art. 4 Consulenza esterna.

1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.

2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

TITOLO II

Demanio lacuale

Art. 5 Aree del demanio lacuale.

1. In attuazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6 Utilizzo del demanio lacuale.

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

- aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale o da diporto;
- aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;
- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

Art. 7 Ormeggi e ancoraggi.

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8 Aree demaniali portuali di terra.

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9 Divieto di occupazione.

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10 Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11 Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

TITOLO III

Navigazione e pratiche sportive

Art. 12 Protezione della fascia costiera.

1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a vela.

2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a metri 150 nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'Isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.

3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a 3 nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

Art. 13 Divieti di navigazione.

1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

2. E altresì vietato l'accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia esterna di metri 300.

3. Sono infine, vietati l'ammarraggio e il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente delimitati a cura degli enti preposti.

Art. 14 Limitazioni alla circolazione delle unità di navigazione.

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 12, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.

3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.

Art. 15 Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle seguenti unità:

a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate;

b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.

Art. 16 Norme di comportamento in navigazione.

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

a) unità adibite al pubblico servizio di linea;

b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;

c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.

4. È vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.

5. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

Art. 17 Manutenzioni e rifornimenti.

1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.

Art. 18 Scarico di rifiuti.

1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro.
2. E altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

Art. 19 Sci nautico.

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
 - a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
 - b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
 - c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
 - d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
 - e) è vietata a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente, e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
 - f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'articolo 14, comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.

Art. 20 Impiego delle tavole a vela.

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove l'unità sia convenientemente armata.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.873 del 12/02/2018 - Relatore: Bernhard Lageder -
Presidente: Sergio Santoro

Sintesi: Il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca costituisce bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Estratto: «10.2. La Corte di giustizia, nella citata sentenza – dopo aver escluso l'applicabilità della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione delle concessioni di lavori o di servizi, poiché gli accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico (quali terreni o specchi acquei), in regime di diritto privato o pubblico, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d'uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come «concessione di servizi» ai sensi di tale direttiva (v. punto 48 della sentenza) –, ha rimesso al giudice nazionale il compito di valutare, se le concessioni oggetto del giudizio debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali (v. punto 43 della sentenza). Orbene, nel caso di specie, la concessione n. 8/1998 del 4 febbraio 1998, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari in favore della S. s.r.l. (alla quale, in forza di licenza di subingresso n. 69/2001 del 17 luglio 2001, è subentrata la società S.G. s.r.l.), ha ad oggetto un'area demaniale di mq 75.745,00 di specchio acqueo e un'area di mq 2.455,00 a terra «costituenti il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca situato nel Comune di Portoscuso, con tutte le relative pertinenza demaniali comprensive anche dei pontili galleggianti posti in opera a cura della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici - allo scopo di mantenerlo e gestirlo direttamente come approdo turistico [...]» (v. così, testualmente, l'originario atto di concessione, poi modificato, quanto all'estensione delle aree acquee e di terraferma oggetto della concessione, con successivo decreto n. 2902 del 4 agosto 1998), verso il pagamento del canone ivi stabilito e con una durata dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 2002, con obbligo di riconsegna del bene alla scadenza all'Amministrazione marittima, «salvo che questa non consenta di presentare la presente licenza su nuova domanda, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sino pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione» (v. così, testualmente, l'atto di concessione). Ebbene, tenuto conto dell'oggetto della concessione, non può sussistere dubbio alcuno che si tratti di bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, citato sopra sub 10.1.. 10.3. Al rapporto concessorio in esame trova dunque applicazione la statuizione della Corte di giustizia, per cui l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura

nazionale, come quella di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con l. n. 221/12, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per le attività ivi contemplate, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati (v. punto 57 della sentenza), poiché una normativa nazionale quale quella sopra citata, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1411 del 16/08/2017 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Pasca

Sintesi: Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali, cioè la spiaggia, che è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), pertanto proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione.

Estratto: «Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio "limitato" nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione. Osserva il Collegio che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all'art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l'art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione. Quanto previsto dal Codice della navigazione è confortato dai principi Europei la cui attuazione si ritiene non possa prescindere dall'assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3459 del 13/07/2017 - Relatore: Daniele Ravenna - Presidente: Carlo Saltelli

Sintesi: L'obbligo di affidare le concessione di aree del demanio marittimo all'esito di procedure ad evidenza pubblica non dipende dal carattere strictu sensu commerciale

dell'iniziativa, bensì dal suo carattere economico e dall'astratta contendibilità delle utilità ritraibili attraverso il suo esercizio.

Estratto: «9.1. Posto che, come è pacifico tra le parti, la controversia in esame concerne la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela della concessione demaniale marittima suppletiva n. 212 del 16 luglio 2014 rilasciata alla Circeo relativa a un limitato specchio acqueo nel porto di San Felice Circeo e a un pontile di legno preesistente, deve innanzitutto osservarsi che in astratto non può considerarsi precluso all'amministrazione di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela gli atti già precedentemente emanati onde verificare la loro legittimità e cioè la effettiva sussistenza dei presupposti normativi e di fatto che li avevano giustificati; peraltro tale decisione non risulta neppure illegittima in concreto alla stregua delle seguenti considerazioni.9.2. Essa invero trova fondamento e giustificazione nella deliberazione n. 1 del 21/3/2014, con la quale il Consiglio comunale del Comune di San Felice Circeo, ritenendo di pubblico interesse l'assunzione diretta della gestione del porto turistico, ha inteso verificare la legittimità del rilascio della concessione suppletiva della cui legittimità si discute, in quanto affidata alla ricorrente senza il previo ricorso alla procedura ad evidenza pubblica. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che tale atto deliberativo sia stato impugnato (in altro giudizio, del quale peraltro non è stata fornita alcuna prova della definizione) non ne determina automaticamente la illegittimità (essendo a tal fine necessario un accertamento giurisdizionale che nel caso di specie manca), così come il fatto pacifico della sua mancata sospensione (in sede giurisdizionale) consente il legittimo dispiegarsi degli effetti suoi propri. D'altra parte le direttive contenute in quella delibera ben giustificavano e giustificano la scelta dell'amministrazione comunale di riesaminare la legittimità della concessione demaniale a suo tempo rilasciata all'appellante per dare attuazione all'ulteriore scelta (discrezionale, non macroscopicamente arbitraria, illogica, irrazionale o irragionevole e pertanto insindacabile in sede di legittimità) di gestire direttamente il porto turistico (e di rientrare nella disponibilità dei relativi beni demaniali): non trovano perciò alcun riscontro le suggestive deduzioni della Circeo secondo cui l'operato dell'amministrazione comunale sarebbe connotato da un mero intento persecutorio nei suoi confronti.9.3. Ciò poi trova ulteriore conferma nell'effettiva illegittimità della concessione suppletiva di cui si discute, in quanto effettivamente affidata in modo diretto alla Circeo senza previo svolgimento di un procedimento di gara. Al riguardo giova osservare che non è di per sé sufficiente a legittimare l'affidamento diretto il fatto che si sia in presenza di una concessione c.d. suppletiva, nessun argomento decisivo in tal senso potendo rinvenirsi nella previsione dell'art. 24, secondo comma, del regolamento di esecuzione della navigazione, secondo cui "qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletiva dopo l'espletamento dell'istruttoria": coerentemente con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e con quelli di matrice comunitaria infatti tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'affidamento diretto e senza gara (al precedente concessionario) può ammettersi solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l'estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l'effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e

distinta concessione. In tal senso la stessa giurisprudenza ha sottolineato che l'obbligo di affidare le concessione di aree del demanio marittimo all'esito di procedure ad evidenza pubblica non dipende dal carattere strictu sensu commerciale dell'iniziativa, bensì dal suo carattere economico e dall'astratta contendibilità delle utilità ritraibili attraverso il suo esercizio (Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2015, n. 5062), profilo quest'ultimo che, sotto un ulteriore profilo esclude qualsiasi intento persecutorio dell'amministrazione comunale nei confronti dell'appellante.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3377 del 10/07/2017 - Relatore: Bernhard Lageder -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: In seguito alla soppressione, con l'art. 1, comma 18, d.-l. n. 194/2009, dell'istituto del "diritto di insistenza", ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l'Amministrazione, la quale intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo, in aderenza ai principi euro-unitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell'imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 Cod. nav. è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.

Estratto: «La mancata considerazione, nell'impugnato atto di diniego, dell'istanza del 26 marzo 2013 come istanza di nuova concessione, non esigeva una specifica motivazione, in quanto: - in seguito alla soppressione, con l'art. 1, comma 18, d.-l. n. 194/2009, dell'istituto del 'diritto di insistenza', ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l'Amministrazione, la quale intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo, in aderenza ai principi euro-unitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell'imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 Cod. nav. è tenuta a indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763, § 8.2.3.; Sez. V, 7 novembre 2014, n. 5480); - a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto concessorio, il Consorzio poteva pertanto vantare un mero interesse di fatto a che l'Amministrazione procedesse a una nuova concessione, e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di un obbligo motivazionale dell'Amministrazione in ordine ad un'eventuale istanza di nuova concessione proveniente da un soggetto equiparabile ad un qualunque operatore di mercato, con conseguente infondatezza anche della censura in esame.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.235 del 05/07/2017 - Relatore: Manuela Sinigoi - Presidente:
Oria Settesoldi

Sintesi: L'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicitici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi di evidenza dell'affidamento di concessione di area demaniale marittima trovi il

suo presupposto sufficiente nella circostanza che con si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione.

Estratto: «Come anche recentemente affermato dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, chiamato ad esprimersi sullo “Schema di decreto recante la disciplina di affidamento in concessione di aree e banchine, comprese nell’ambito portuale, di cui all’art. 18, comma 1, legge 28 gennaio 1994, n. 84” (numero affare 552/2016 – n. parere 1505/2016 in data 27 giugno 2016), “(...) nello stesso impianto normativo (...) risiede in nuce la considerazione della peculiarità e dell’importanza, dal punto di vista economico-produttivo, di questa tipologia di provvedimenti concessori, e della necessità della più ampia possibile applicazione dei principi di trasparenza e concorrenza nel settore (...)”. Il riferimento, come ancora precisato nel detto parere, è non solo alla previsione che “le concessioni sono affidate (...) sulla base di idonee forme di pubblicità (...)”, ma anche ai profili della durata delle concessioni, dei limiti minimi dei canoni e della riserva di spazi operativi per le imprese portuali non concessionarie di aree (fondamentale regola “antitrust”, volta chiaramente ad evitare posizioni dominanti distorsive), del pari riguardati dalla norma. Ne deriva – sempre secondo il Consiglio di Stato - che, “pur trattandosi della concessione di un bene pubblico (demaniale) e non di una concessione di servizi, la necessità di applicare i principi di matrice europea di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità nelle procedure di assegnazione appare particolarmente pregnante ed ineludibile”. Come chiarito, peraltro, anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la decisione in data 25 gennaio 2005, n. 168, l’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione. Nel caso di specie, l’affidamento della concessione per una così lunga durata temporale in un’epoca già connotata da un fervido dibattito sulle modalità da osservarsi per l’individuazione del concessionario di beni e/o servizi pubblici con valenza economica, avrebbe, pertanto, dovuto indurre l’Autorità competente ad adeguarsi alle più garantiste forme di pubblicità (aprendo, in sostanza, effettivamente il “mercato” ad altri eventuali competitori), anziché limitarsi ad un mero simulacro formale di pubblicità, quale è stata, senza dubbio, la pubblicazione della richiesta di rilascio della concessione demaniale all’albo del Comune di Muggia, cittadina che – come noto - conta meno di 15.000 abitanti e non è solita “ospitare” sul proprio albo comunale notizie di così rilevante importanza economica. In un sistema, in cui tutto prende le mosse dall’istanza dell’aspirante concessionario e non vi è, a monte, alcuna previa valutazione da parte dell’Autorità concedente sulla strategicità dell’intervento per reali finalità di sviluppo dell’area portuale nel suo complesso e non solo per la soddisfazione di interessi economici di parte, la forma di pubblicità attuata s’appalesa, in effetti, del tutto inadeguata. Per le considerazioni dianzi indicate, pare, del resto, mutuabile, anche nella fattispecie in esame, l’orientamento giurisprudenziale che si è andato affermando negli ultimi anni e che ritiene “anche sulla scia di importanti decisioni della Corte di Giustizia CE, che l’inveramento nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario rinvenibili direttamente nel Trattato CE, ma non per questo sforniti di immediata efficacia precettiva (il riferimento è, essenzialmente, al rispetto della libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi,

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> TRASLAZIONE/VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE



Abbiamo visto come il contenuto della concessione demaniale marittima sia cristallizzato al momento del conferimento della medesima, ai sensi dell'art. 19 reg. es. cod. nav.²⁷⁵

Naturalmente, come ogni rapporto giuridico *in itinere* e di lungo corso, può capitare che vi sia la necessità da parte del concessionario di ottenere una modifica al contenuto della concessione.

A rivelare l'*iter* che deve seguire la modifica al contenuto della concessione è l'art. 24 reg. es. cod. nav.²⁷⁶, il quale afferma l'obbligatorietà della richiesta preventiva del concessionario all'amministrazione concedente per «qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio» della concessione medesima. Una volta fatta la richiesta, la Pubblica Amministrazione deve aprire un vero e proprio procedimento amministrativo, imbastendo una fase istruttoria, alla cui conclusione può rilasciare un atto o una licenza suppletivi (e integrativi) della concessione, ovvero rifiutare l'istanza del concessionario.

Qualora non vengano apportate modifiche sostanziali al contenuto della concessione e nemmeno venga modificata l'estensione della zona demaniale su cui insiste la concessione medesima, è previsto un *iter* abbreviato per il quale la variazione può essere autorizzata dal capo del compartimento, previo nulla osta della Pubblica Amministrazione concedente. Ciò, naturalmente, per snellire l'*iter* burocratico ed evitare l'apertura di un procedimento amministrativo qualora le variazioni richieste non incidano sostanzialmente sul contenuto originario della concessione.

²⁷⁵ L'art. 19 prevede infatti che all'interno dell'atto di concessione debbano essere indicati: «1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione; 2) lo scopo e la durata della concessione; 3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 4) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice; 6) la cauzione; 7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 8) il domicilio del concessionario». Inoltre, agli atti di concessione, da inserirsi nei pubblici registri, devono essere allegati «la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni».

²⁷⁶ Art. 24 reg. es. cod. nav. (D.P.R. 328/1952) – Variazioni al contenuto della concessione. «La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione».

Naturalmente, anche la Pubblica Amministrazione ha la facoltà di variare il contenuto della concessione in termini di estensione della zona demaniale su cui insiste la concessione originaria²⁷⁷.

In particolare, l'amministrazione ha «la facoltà di variare l'estensione della superficie oggetto della concessione demaniale marittima nei casi di nuova delimitazione del confine demaniale che interferisca con le aree oggetto di concessione», ai sensi dell'art. 24, comma 2 reg. es. cod. nav.²⁷⁸

Fatto questo breve *excursus* normativo, vediamo come si è rapportata la giurisprudenza amministrativa in merito a questo argomento.

Innanzitutto, in uno con il dettato normativo di cui abbiamo appena accennato, qualora la variazione della concessione demaniale marittima non colpisca la concessione originaria in senso sostanziale, vi sarà l'applicazione dell'art. 24, secondo comma reg. es. cod. nav., senza peraltro alcuna «necessità di nuova pubblicazione» di una domanda concessoria al fine di aprire una procedura ad evidenza pubblica. Nel caso di specie, «si trattava di mera riallocazione in altra area portuale di una concessione demaniale marittima già rilasciata e di altra in procinto di formalizzazione (entrambe, peraltro, precedute dalla prescritta pubblicazione); oltretutto, le opere amovibili installande sarebbero state, a quanto consta, le medesime già previste negli originari progetti»²⁷⁹.

Per verificare la corretta applicabilità della procedura semplificata, «risultano decisivi i rilievi secondo cui non vi è modifica dell'estensione demaniale, non vi è modifica dell'oggetto della concessione, non vi è soprattutto alterazione del rapporto tra attività principale e accessoria, sicché non può dirsi che la modifica richiesta determini una alterazione degli elementi essenziali del rapporto concessorio in essere». Per il caso in cui vi sia una modifica sostanziale della concessione originaria, si renderebbe invece «necessario attivare un confronto concorrenziale con pubblicità dell'istanza e sostanziale messa a gara ai sensi dell'art. 18 del Codice della Navigazione»²⁸⁰.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'interpretazione corretta dell'art. 24 reg. es. cod. nav. «evidenzia che la concessione demaniale è funzionale alla realizzazione delle opere che risultino dall'atto stesso».

²⁷⁷ Tutto ciò si può ricollegare alla definizione di concessione demaniale marittima del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (15/7/2013 n. 400), che avvicina la concessione al contratto tra privati: come il contratto può essere modificato da entrambe le parti (previo consenso dell'altra), così la concessione demaniale marittima.

²⁷⁸ T.A.R. Liguria, sez. II, 29/3/2017 n. 264.

²⁷⁹ Così T.A.R. Sicilia, sez. I Palermo, 10/9/2015 n. 2175. Nel prosieguo della pronuncia si legge che «l'omissione della pubblicazione della domanda segue all'oggettiva particolarità del caso ed è, pertanto, legittima ... il Collegio osserva che, nella specie, si trattava di mera riallocazione in altra area portuale di una concessione demaniale marittima già rilasciata e di altra in procinto di formalizzazione (entrambe, peraltro, precedute dalla prescritta pubblicazione); oltretutto, le opere amovibili installande sarebbero state, a quanto consta, le medesime già previste negli originari progetti. In particolare, quella rilasciata ad Aquarius in sostituzione della precedente è frutto di una mera "traslazione" che consente il mantenimento delle "stesse tipologie di ancoraggio" e delle "stesse dimensioni" ed ha solo "forma diversa" e quella rilasciata a Navarra ha in radice "la stessa tipologia, dimensioni ed ancoraggi" di quella inizialmente richiesta». In altre parole, il contenuto sostanziale della concessione originaria non varia e pertanto non vi è bisogno né del rilascio di una nuova concessione né dell'apertura di un nuovo procedimento amministrativo ma vi sarà l'applicazione dell'art. 24, comma 2 reg. cod. nav.

In senso sostanzialmente identico T.A.R. Puglia, sez. I Lecce, 25/10/2012 n. 1802.

²⁸⁰ Così, di recente, T.A.R. Toscana, sez. III, 26/4/2017 n. 617.

Nel prosieguo della pronuncia, il Consiglio di Stato sostiene che la concessione demaniale marittima deve avere ad oggetto le opere indicate (come espressamente previsto dall'art. 19 reg. es. cod. nav. oltre che dal primo comma dell'art. 24 reg. es. cod. nav.): la conseguenza palese sarà «che la realizzazione di opere diverse rende le stesse abusive sotto il profilo demaniale, se non autorizzate.

Dimostrazione di tanto è il tenore del secondo comma della disposizione (l'art. 24, *N.d.R.*), laddove si precisa che qualsiasi variazione nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere concessa con atto o licenza suppletiva.

La norma non consente, dunque, di operare, ai fini della necessità dell'atto abilitativo demaniale, una distinzione di tipo qualitativo o quantitativo delle opere realizzate, considerandosi che la disposizione si riferisce a qualsiasi variazione e che conferma di tanto è rinvenibile nel terzo comma, il quale sottopone ad autorizzazione, sia pur con peculiare procedura, anche le ipotesi in cui la variazione non comporti alterazione sostanziale al complesso della concessione ovvero modifica nell'estensione della zona demaniale».

Da un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo in commento, prosegue il Consiglio di Stato, consegue che «il riferimento alla tenuità dell'opera non impinge sulla necessità del previo atto abilitativo e che, di conseguenza, non può incidere, ai fini dell'esclusione del preventivo atto di assenso demaniale, la rilevanza urbanistico-edilizia del manufatto realizzato.

Vuole, in buona sostanza, affermarsi che l'assenso demaniale è necessario per qualsiasi variazione ai contenuti dell'originario atto di concessione, anche se gli interventi che tale variazione vadano ad attuare abbiano scarsa ovvero nulla incidenza sul piano abilitativo urbanistico-edilizio»²⁸¹.

Esaminando il caso di una sostituzione di una tenda di copertura di dimensioni limitate, il T.A.R. Liguria ha affermato che, risolvendosi tale modificazione «nella mera sostituzione di un elemento accessorio alle strutture dello stabilimento balneare, non incide sull'oggetto della concessione demaniale né varia le modalità del suo esercizio», non richiedendo pertanto alcuna istanza o autorizzazione ai sensi dell'art. 24 reg. es. cod. nav. Inoltre, proseguono i giudici liguri, tale intervento «non concreta neppure un'innovazione rilevante ai sensi dell'art. 54 cod. nav., non implicando alcuna alterazione sostanziale o cambiamento della originaria destinazione del bene. Si tratta, perciò, di attività liberamente esercitabile che non necessita di un titolo demaniale *ad hoc* ovvero di variazione della concessione esistente»²⁸².

In altre parole, il caso di specie non viene sussunto dai giudici né sotto la nozione di variazione della concessione marittima né sotto la nozione di un'innovazione abusiva, bensì si tratta di una

²⁸¹ Cons. Stato, sez. VI, 24/11/2016 n. 4951.

Già precedentemente il Consiglio di Stato aveva tenuto ben distinti la concessione demaniale dai titoli edilizi eventualmente necessari per la costruzione delle opere in esecuzione alla concessione stessa, affermando che «qualsiasi variazione al contenuto della concessione attuata mediante la realizzazione di interventi sul suolo demaniale deve essere oggetto di espressa autorizzazione e che il rilascio di tale autorizzazione ha una valenza autonoma e separata rispetto ai titoli edilizi, evidenziandosi che, in assenza di atto di assenso demaniale, le opere sono comunque abusive, a prescindere dalla rilevanza delle stesse sul piano strettamente edilizio». Ed inoltre, «l'art. 24 reg. es. cod. nav. va inteso nel senso che qualsiasi variazione al contenuto della concessione demaniale marittima attuata mediante la realizzazione di interventi sul suolo demaniale deve essere oggetto di espressa autorizzazione» (Cons. Stato, sez. VI, 15/10/2013 n. 5013).

²⁸² T.A.R. Liguria, sez. I, 14/3/2015 n. 280.

semplice sostituzione di un elemento accessorio all'opera oggetto della concessione che, come tale, può essere eseguita senza alcuna preventiva autorizzazione.

D'altro canto, «l'adibizione di un'area demaniale ad attività turistico-ricreativa aperta al pubblico implica una trasformazione funzionale della stessa e un cambio di destinazione della concessione che deve essere assentito dall'amministrazione»²⁸³: il mutamento della destinazione d'uso di alcune opere oggetto della concessione rientra dunque nel caso disciplinato dall'art. 24 reg. es. cod. nav., in quanto vera e propria "variazione sostanziale nelle modalità di esercizio della concessione", che implica l'apertura di un procedimento amministrativo che può concludersi tanto in senso positivo quanto in senso negativo per il concessionario richiedente.

Nello stesso senso, il T.A.R. Puglia ha ritenuto che «l'integrale sostituzione del bene demaniale marittimo concesso in uso comporta la realizzazione di una nuova concessione, da attribuirsi, come tale, solo all'esito di una competizione aperta agli operatori del settore che avranno inteso aderirvi». Ciò in quanto – in uno con i giudici pugliesi – «lo schema tipico della concessione demaniale marittima non ammette variazioni sostanziali, fatta eccezione per l'ipotesi del subingresso, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, che incide solo sull'elemento soggettivo del rapporto concessorio e non su quello oggettivo» (come vedremo *infra*). È interessante analizzare il caso di specie, in cui il mutamento dell'originario rapporto concessorio ha ad oggetto l'elemento oggettivo. Il Tribunale afferma infatti che «non è in discussione che l'area sulla quale è migrato il diritto d'uso del concessionario sia del tutto diversa e non contigua a quella originariamente assegnata che è tornata ad essere nella piena disponibilità materiale del demanio. L'operazione per cui è lite realizza quindi l'integrale sostituzione del bene demaniale concesso in uso, nella quale la giurisprudenza riconosce una nuova concessione». Ed ancora, naturalmente, «da traslazione della concessione demaniale marittima, proprio perché equivale al riconoscimento di un diritto nuovo e diverso da quello avente titolo nel precedente rapporto concessorio, certamente non è annoverabile fra le variazioni non sostanziali che l'art. 24 reg. es. cod. nav. sottopone a mera autorizzazione»²⁸⁴.

Così, consegue ad esempio che sia «legittimo denegare il cambio di destinazione d'uso di una concessione demaniale marittima da ormeggio di piccole imbarcazioni in attesa di lavori a semplice ormeggio/approdo per ogni tipo di imbarcazione e/o natante», ogniqualvolta sorgano degli «evidenti rischi per la incolumità di persone e cose»²⁸⁵.

Questa pronuncia in particolare dimostra come la Pubblica Amministrazione possa legittimamente negare l'autorizzazione alla richiesta di variazione della concessione tutte le volte

²⁸³ Cons. Stato, sez. VI, 3/10/2014 n. 4948.

²⁸⁴ T.A.R. Puglia, Sezione II Bari, 17/07/2017 n. 823. Se poi – continuano i giudici pugliesi – è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale, che afferma come «allo spostamento integrale dello spazio demaniale originariamente dato in concessione da un'area ad un'altra, in specie localizzata dalla parte opposta dell'arenile, corrisponde il riconoscimento di un diritto su aree diverse da quelle originariamente assentite, che può avere titolo solo nel rilascio di una nuova concessione» e se il provvedimento oggetto di gravame «è stato reso in applicazione della disposizione poi dichiarata incostituzionale, come indurrebbe a supporre il richiamo alla legge contenuto nell'epigrafe, l'efficacia retroattiva dell'annullamento della norma incostituzionale priva il provvedimento gravato della copertura legislativa di una delle disposizioni in esso richiamate». Ancor più se si ricorda che il provvedimento impugnato consentiva alla Pubblica Amministrazione di autorizzare non il subingresso di un nuovo concessionario, bensì un mutamento totale e sostanziale dell'elemento oggettivo (il bene demaniale) su cui insiste la concessione: il provvedimento è senz'altro da annullare.

²⁸⁵ T.A.R. Lazio, sez. Latina, 21/7/2011 n. 611.

in cui l'interesse pubblico rischi di essere pregiudicato (in questo caso di specie, addirittura, ad essere compromessa era l'incolumità pubblica).

IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE. Sempre all'interno del *genus* della variazione della concessione possiamo fare un cenno al subingresso nella concessione, prevista dagli artt. 46 cod. nav.²⁸⁶ e 30 reg. es. cod. nav., il quale esordisce al primo comma affermando che «il concessionario deve esercitare direttamente la concessione». Si tratta pertanto di una eccezione alla regola: si tratta infatti sostanzialmente della variazione dell'elemento soggettivo della concessione.

Al pari di quanto abbiamo visto in merito al procedimento di cui all'art. 24 reg. es. cod. nav. per una variazione della concessione in senso oggettivo, il concessionario che intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiederne l'autorizzazione alla Pubblica Amministrazione concedente²⁸⁷.

Iniziamo ad esaminare l'ipotesi di cui all'art. 46, primo comma cod. nav.

È interessante l'*excursus* normativo seguito dai giudici amministrativi in un caso di cessione d'azienda in cui l'attività di impresa presupponga la disponibilità di un'area demaniale. Partendo dalle norme di diritto privato che regolano la cessione d'azienda, il Consiglio di Stato ha seguito questo interessante ragionamento: «la cessione di azienda o di un suo ramo avviene mediante la stipulazione di un contratto che ha ad oggetto il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.²⁸⁸). Il codice civile disciplina gli effetti che tale stipulazione determina sui contratti già stipulati dal cedente (art. 2558 c.c.²⁸⁹), sui crediti relativi all'azienda ceduta (art. 2559 c.c.²⁹⁰), nonché sui debiti (art. 2560 c.c.²⁹¹). Tali norme contemplano

²⁸⁶ Art. 46 cod. nav.: «quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca».

²⁸⁷ L'art. 30 reg. es. cod. nav. dispone al secondo comma che «l'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento».

²⁸⁸ Il quale dispone, in senso definitorio, che «l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

²⁸⁹ In cui il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente nei confronti del terzo ceduto (si pensi al rapporto di lavoro: il lavoratore – ceduto – mantiene la sua posizione anche nei confronti del nuovo datore di lavoro – cessionario).

Così l'art. 2558 c.c.: «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto».

²⁹⁰ «La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614). Nel caso oggetto della presente controversia si controverte sulla possibilità di ricomprendere tra le infrastrutture del soggetto gestore del servizio idrico a livello provinciale anche un impianto di trattamento rifiuti: il regime proprietario del predetto impianto non sembra possa influire direttamente sul regime delle acque pubbliche, trattandosi piuttosto di una relazione indiretta, visto che si fa riferimento principalmente alle modalità di organizzazione del servizio idrico (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; in senso contrario, Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165; altresì T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).1.3. Inoltre, l’art. 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000, che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nell’ambito del quali va sicuramente ricompreso il servizio idrico integrato (così, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; similmente anche T.A.R. Puglia, Lecce, III, 3 settembre 2009 n. 2036; in senso contrario, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145). Siffatta lettura sembra altresì confermata dalla stessa norma che non contiene alcun riferimento alla giurisdizione del T.S.A.P., diversamente dall’art. 34 successivo che espressamente, al comma 3, afferma, salvaguardandola, che “nulla è innovato in ordine (...) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque” (in senso contrario, ma con affermazione apodittica, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> STRADE VICINALI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.3364 del 29/12/2011 - Relatore: Giovanni Zucchini - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. è circoscritta ai provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche e non si estende, pertanto, all'ordinanza che attenga alla tutela del pubblico transito su una strada vicinale e solo incidentalmente ed indirettamente si riverberi sul regime giuridico delle acque pubbliche, menzionando il contrasto tra la collocazione dello sbarramento e la fascia di rispetto idrica.

Estratto: «1.1 Il Consorzio, nella propria memoria del 10.3.2010, eccepisce il difetto di giurisdizione dello scrivente Tribunale, a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP).L’eccezione è infondata.La giurisdizione del TSAP, ai sensi dell’art. 140 del RD 1775 dell’11.12.1933 (Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici), è circoscritta ai provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23.1.2009, n. 212 e TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 31.3.2011, n. 592, con la giurisprudenza nelle stesse richiamata); il provvedimento impugnato, anche se nel proprio iter motivazionale richiama la nota del Consorzio circa un presunto contrasto fra la collocazione dei cancelli e la fascia di rispetto del canale diramatore 18 Valle Seveso, è diretto tuttavia alla salvaguardia ed alla tutela di una via ritenuta soggetta a pubblico transito, tanto è vero che nel dispositivo si ordina la rimozione dei cancelli per

consentire appunto il pubblico passaggio sulla via vicinale della Stradella (cfr. il provvedimento impugnato, doc. 14 dei ricorrenti). In altri termini, l'ordinanza gravata attiene in via diretta ed immediata alla tutela del pubblico transito su una strada vicinale e solo incidentalmente ed indirettamente si riverbera sul regime giuridico delle acque pubbliche. Si conferma, pertanto, la giurisdizione del tribunale amministrativo.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE COMPLESSE

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.949 del 29/06/2018 - Relatore: Raffaello Gisondi - Presidente: Manfredo Atzeni

Sintesi: Rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinarne le modalità di utilizzazione anche qualora costituiscano esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque, inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi a quelli della regimazione idraulica. In particolare, devono ritenersi devolute alla giurisdizione del predetto Tribunale quelle impugnative che riguardino opere complesse, che pur compiute ad altri fini, al contempo, influiscano sui corsi idraulici.

Estratto: «Premesso che la progettazione esecutiva prevede, oltre al vero e proprio raddoppio della linea ferroviaria, una serie di opere complementari e di contorno fra le quali l'interramento parziale del fosso del Mandrione, Cartomeccanica lamenta che tale intervento comporterà un notevole rialzamento dell'attuale piccolo argine che attualmente permette lo sgrondo dei terreni circostanti rendendo l'area di pertinenza dell'edificio in cui essa opera una naturale "cassa di esondazione". Sentendosi lesa da tale modifica del corso d'acqua la ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati onde impedirne la realizzazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione rientrando la controversia nell'area di cognizione del Tribunale Superiore per le acque pubbliche. Invero, la costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, afferma che rientrano nella cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le impugnazioni dei provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinarne le modalità di utilizzazione anche qualora costituiscano esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque, inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi a quelli della regimazione idraulica (Consiglio di Stato, sez. II, 17/03/2014, n. 5020). In particolare, devono ritenersi devolute alla giurisdizione del predetto Tribunale quelle impugnative che, come accade nel caso di specie, riguardino opere complesse, che pur compiute ad altri fini, al contempo, influiscano sui corsi idraulici (TAR Toscana, I, 19.5.14, n. 856).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4660 del 30/07/2018 - Relatore: Federico Di Matteo - Presidente: Francesco Caringella

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche a conoscere della legittimità dei provvedimenti che incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; tale incidenza va riconosciuta ad ogni provvedimento che, per essere attinente alla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorre, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua.

Estratto: «12.1. La giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche è definita dall'art. 143 R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 [Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici] per il quale: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche." La disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche a conoscere della legittimità dei provvedimenti che incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2902; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3055; sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4594; Cass. civ. Sez. Unite, 24 ottobre 2017, n. 25184); l'incidenza diretta e immediata è stata, poi, riconosciuta ad ogni provvedimento che, per essere attinente alla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorre, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 31 luglio 2017, n. 18977).12.2. Venendo all'odierna vicenda il Collegio ritiene che l'escavazione di un pozzo costituisce realizzazione di un'opera idraulica che incide sul regime delle acque pubbliche, poiché tali sono le acque sotterranee per espressa indicazione dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 per il quale: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne" (Regolamento attuativo della l. 5 gennaio 1994, n. 36 che, a sua volta, all'art. 1, comma 1, prevedeva: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà"; la legge è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; cfr anche Cass. civ., Sez. Unite, 17 settembre 2015, n. 18215). La conferma, del resto, è nella previsione dell'art. 144 R.d. 1775 cit. per il quale: "La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione." Va, pertanto, riconosciuta la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche.12.3. La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del resto, con la particolare competenza tecnica garantita dalla

composizione ampliata, è coerente con le questioni poste dalla realizzazione di opere idrauliche (come il pozzo artesiano, oggetto dell'odierno giudizio alla luce dei motivi di ricorso proposti dal Sig. Di Nardo che si concentrano sulla questione tecnica dell'interferenza tra falde acquifere; per una vicenda in cui si discuteva della legittimità di un provvedimento di chiusura di un pozzo artesiano, cfr. Cass. civ. Sez. Unite 24 gennaio 1995, n. 819).12.4. Infine, il criterio c.d. dell'incidenza, che qui si utilizza per individuare il giudice fornito di giurisdizione in conformità all'orientamento maggioritario, rende superfluo il riferimento alle finalità per le quali il provvedimento impugnato fu emanato (cfr. Cons. Stato, sez. V. 11 luglio 2016, n. 3055).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.18976 del 31/07/2017 - Relatore: Stefano Petitti - Presidente: Renato Rordorf

Sintesi: La giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a) sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza.

Estratto: «4. Nel merito, il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774, art. 22, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 (102), e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 378 e 379, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604". Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la

Sintesi: La fascia di rispetto marittima pone un vincolo di inedificabilità assoluta.

Sintesi: Il divieto di opere edilizie entro la fascia di 500 m dalla linea di battigia del mare previsto dall'art. 51 L.R. Puglia 56/1980 è operativo anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 312/1985 conv. in legge 431/1985.

Estratto: «Il ricorso va respinto. Invero, e come pure fatto rilevare da parte resistente, la ricorrente sorvola su una parte e fondamentale della motivazione che ha comportato l'annullamento della c.e. rilasciata all'attuale ricorrente anni prima, vale a dire che le opere oggetto della concessione annullata si trovavano a distanza inferiore a 300 mt. dal mare. Invero in Puglia, giusto art. 51 della l.r. n. 56/80 sono vietate opere edilizie entro la fascia di 500 mt. dalla linea di battigia del mare, esso vincolo di rispetto è operativo anche dopo l'entrata in vigore della §31/85. Ci sono state più sentenze di questo Tribunale, cfr. ex multis la sentenza n. 1319 del 2009, che si sono espresse nel senso che l'art. 51 della l.r. n. 56/1980 pone un vincolo di inedificabilità assoluta (principio questo della inedificabilità assoluta della fascia costiera anche affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato- vedi decisione n. 342 del 2001).Essa parte della motivazione che non risulta gravata, da sola serve a sorreggere l'intero provvedimento che quindi non può essere annullato perché su essa esplicitata considerazione trova riscontro di legittimità.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> MARITTIMA --> REGIONI E PROVINCE --> SARDEGNA

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.191 del 19/02/2010 - Relatore: Antonio Plaisant - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi: La deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nei 300 metri dalla linea di battigia introdotto dalla L.R. Sardegna 45/1989 previsto dall'art. 10-bis, co. 2, l. cit. è riferibile soltanto alle lottizzazioni ove le opere di urbanizzazione, anche secondaria, siano state interamente eseguite nel termine decennale previsto dall'art. 28 legge 1142/1950.

Sintesi: La deroga al divieto di edificabilità nei 300 metri dalla linea di battigia prevista dall'art. 10-bis L.R. Sardegna 45/1989 trova applicazione solo nelle seguenti ipotesi: a) il termine decennale per il completamento delle opere di urbanizzazione non risulti scaduto al momento del nuovo insediamento edilizio, sempre che le opere stesse siano state quanto meno avviate (ipotesi espressamente contemplata dalla norma); b) il termine in questione sia scaduto ma le opere di urbanizzazione siano state interamente e tempestivamente eseguite (ipotesi implicitamente prevista dalla norma sulla base dei principi generali in materia di convezioni di lottizzazione).

Estratto: «La prima censura ha ad oggetto la violazione del vincolo d'inedificabilità assoluta nei 300 metri dalla linea di battigia introdotto dalla l.r. 45/1989, sul presupposto che le concessioni edilizie impugnate, relative ad insediamenti previsti entro tale linea di confine,

non potrebbero fruire della causa di esclusione del divieto prevista dall'art. 10 bis, comma 2, della citata legge regionale, perché la stessa riguarderebbe solo piani di lottizzazione in cui le opere di urbanizzazione siano state realizzate entro il periodo di efficacia del piano, laddove nel caso di specie - a fronte di un originario piano di lottizzazione approvato nell'anno 1976 ed avente durata decennale - le opere di urbanizzazione non sarebbero state ultimate quanto meno sino al 1999. L'articolata censura poggia, quindi, su due distinti presupposti, l'uno di tenore giuridico e l'altro di contenuto fattuale, postulando, sotto il primo profilo, che la deroga al divieto di edificazione nei 300 metri di cui all'art. 10 bis l.r. 47/1989 possa essere riferita alle sole lottizzazioni ove le opere di urbanizzazione siano state interamente eseguite nei termini di legge e che, sul piano fattuale, le opere di urbanizzazione presso la lottizzazione "Salina Bamba" non fossero state ultimate alla data di scadenza dell'originaria convenzione. A giudizio del Collegio entrambi questi presupposti sussistono, per cui la doglianza merita accoglimento. Cominciando dal primo aspetto, è da condividere la prospettazione di parte ricorrente in ordine al limitato ambito di applicazione della deroga al generale divieto di edificazione in fascia costiera. È opportuno richiamare, al riguardo, il testo dell'art. 10 bis l.r. 45/1989, che così recita: "1. Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico - morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/ U...2. Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1: ...b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989". Orbene, secondo una consolidata linea interpretativa di questa Sezione (cfr. sent. 1033/2003 e 1545/2003), tuttora condivisa dal Collegio, la deroga al vincolo di inedificabilità prevista dal sopra citato comma 2 presuppone che non sia infruttuosamente scaduto il termine decennale previsto, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dall'art. 28 della legge 1142/1950. Dopo la sua scadenza, infatti, il successivo completamento delle opere non sarebbe più giuridicamente lecito e, pertanto, il complessivo "disegno urbanistico" cristallizzato nel piano non potrebbe trovare adeguata attuazione: sarebbe, quindi, illogico consentire, in un simile contesto, la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi persino in deroga al generale divieto relativo alla fascia di 300 metri dalla linea di battigia previsto dalla l.r. 45/1989. La deroga contemplata dall'art. 10 bis, comma 2, della stessa legge trova, pertanto, applicazione solo nelle seguenti evenienze: - il termine decennale per il completamento delle opere di urbanizzazione non risulti scaduto al momento del nuovo insediamento edilizio, sempre che le opere stesse siano state quanto meno avviate (ipotesi espressamente contemplata dalla norma); - il termine in questione sia scaduto ma le opere di urbanizzazione siano state interamente e tempestivamente eseguite (ipotesi implicitamente prevista dalla norma sulla base dei principi generali in materia di convezioni di lottizzazione). In tutti gli altri casi, invece, il meccanismo contemplato nel sopra citato comma 2 - avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto ad una disposizione posta a tutela delle zone oggettivamente più delicate del territorio isolano - non può operare e ciò rende illegittima l'attività amministrativa che ha consentito nuovi insediamenti nell'ambito della zona di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia. Ciò premesso, si deve passare alla ricostruzione della fattispecie dal punto di vista fattuale. Quel che principalmente rileva è, come detto, stabilire